



22346/06

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

elettorato passivo - cause di
ineleggibilità

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	PROTO	- Presidente -	R.G.N. 9672/06
Dott. Ugo Riccardo	PANEBIANCO	- Consigliere -	13446/06
Dott. Maria Gabriella	LUCCIOLI	- Consigliere -	Cron. 22345
Dott. Fabrizio	FORTE	- Consigliere -	Rep. 5265
Dott. Sergio	DEL CORE	- Rel. Consigliere -	Ud. 29/09/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ROMANELLI PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE MAZZINI 55, presso l'avvocato CARLI FRANCESCO,
che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine
del ricorso;

- ricorrente -

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

2006

- controricorrente -

2161

contro



D'ORAZIO BENIGNO, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE
D'APPELLO L'AQUILA;

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 13446/06 proposto da:

D'ORAZIO BENIGNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
SILVIO PELLICO 44, presso l'avvocato CARONE FABIANI
ACHILLE, rappresentato e difeso dall'avvocato REFERZA
PIETRO, giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

ROMANELLI PIERO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 77/06 della Corte d'Appello di
L'AQUILA, depositata il 28/02/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/09/2006 dal Consigliere Dott. Sergio DEL
CORE;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale,
l'Avvocato CARONE FABIANI, con delega, che ha chiesto
il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di
quello incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento



di quello incidentale.

Svolgimento del processo

Piero Romanelli proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale dell'Aquila di rigetto della di lui domanda volta all'annullamento della delibera consiliare del 21 giugno 2005 di convalida dell'elezione a consigliere regionale della regione Abruzzo di Benigno D'Orazio, candidato nella circoscrizione di Teramo nella lista "Alleanza Nazionale" benché, secondo la prospettazione attorea, in condizioni di ineleggibilità ex art. 2, lettera j), della legge regionale 30 dicembre 2004, n.51, quale presidente del consorzio "Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo", da considerarsi ente dipendente della regione.

Resistevano la regione Abruzzo e il D'Orazio, il quale propose appello incidentale condizionato relativamente al capo della sentenza con cui il tribunale aveva ritenuto tardive le sue dimissioni, deducendo di essersi dimesso dalla carica, e di avere contestualmente cessato le relative funzioni, il 3 febbraio 2005 e, quindi, nel termine previsto dall'art. 4 bis l.r. Abruzzo n.6/2005 nel quale non è computabile il tempo impiegato dalla pubblica amministrazione o dall'ente dipendente per accettare le dimissioni.

Con sentenza resa pubblica il 28 febbraio 2006, la

Ch



Corte d'appello dell'Aquila ha respinto l'appello principale e dichiarato assorbito l'incidentale, sulla base delle seguenti considerazioni. Contrariamente a quanto lamentato dal Romanelli, il tribunale aveva valutato, ritenendoli insufficienti, gli elementi addotti come sintomatici del vincolo di dipendenza dalla regione dell'ente consortile, quali i finanziamenti, la presenza di un rappresentante della giunta regionale nell'organo amministrativo del consorzio, il trasferimento a questo di funzioni dell'ente territoriale. La giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamata nella decisione oggetto di gravame, ha statuito, in materia del tutto affine, che per ritenere un ente dipendente dalla regione è necessario un penetrante potere di direzione e di controllo e un'ingerenza nell'attività tale da incidere sul processo formativo della volontà dell'ente medesimo. A tale riguardo, non è sufficiente la circostanza che la regione eroghi in favore dell'ente finanziamenti in misura modesta o considerevole. Nel caso concreto, il "Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo" è un consorzio di diritto privato, costituito fra altri due consorzi, senza la partecipazione della regione e lo statuto non riserva a questa uno speciale potere di nomina degli amministratori.



ri, che invece compete esclusivamente all'assemblea dei soci; l'art. 21, comma settimo, della l.r. n. 6 dell'8 febbraio 2005 prevede la presenza di almeno un consigliere regionale all'interno dell'organo amministrativo del consorzio, solo al fine di consentire il necessario "raccordo" tra regione e consorzio; l'oggetto sociale del consorzio non è limitato al solo sviluppo tecnologico e scientifico, ma si estende ad altri settori, quali la ricerca applicata, lo sviluppo e l'impiego di risorse umane, anche - ma non esclusivamente - per conto della regione, con competenza territoriale non soltanto locale, bensì estesa al territorio nazionale e anche all'estero; le risorse finanziarie del consorzio non si esauriscono nei contributi erogati dalla regione, ma traggono origine anche dall'attuazione di progetti ministeriali; non è esatto asserire che la regione abbia stabilito di delegare al parco scientifico e tecnologico l'attuazione e la gestione di una sua funzione primaria, atteso che l'ente locale si è riservato, a mente dell'art. 21 L.R. n. 6 dell'8 febbraio 2005, il potere di esercitarla "anche direttamente". La impugnazione incidentale condizionata era da ritenere ormai assorbita, altrimenti sarebbe stata da accogliere, alla stregua dello *ius superveniens* rappresentato



dalla legge di interpretazione autentica n. 35 del 28 novembre 2005 della regione Abruzzo, pubblicata sul B.U.R.A. del successivo 9 dicembre 2005, la quale ha dissolto in maniera definitiva le perplessità sulla individuazione dei tempi di perfezionamento della procedura di rimozione delle cause di ineleggibilità di cui al primo comma dell'art. 2 della legge n. 51/2004, come previste dall'art. 4 bis della medesima legge.

Della sopra compendiata sentenza, il Romanelli ha chiesto la cassazione con ricorso sostenuto da un unico motivo.

Resistono con distinti controricorsi il D'Orazio, che ha proposto anche ricorso incidentale per un motivo, e la regione Abruzzo.

Motivi della decisione

Siccome tesi a censurare la medesima sentenza, i ricorsi devono essere riuniti a mente dell'art. 335 c.p.c.

Il ricorrente principale denuncia testualmente "carezza, contraddittorietà e vizio logico della motivazione". A suo avviso, la corte ha omesso di valutare "l'intera situazione in maniera complessiva e generale", non tenendo conto dell'insieme dei rapporti intercorsi e intercorrenti tra la regione Abruzzo e il con-



sorzio "Parco Scientifico e Tecnologico". In particolare, la corte del merito si è soffermata sul carattere privatistico della struttura tecnica senza considerare che al consorzio, con esplicita disposizione di legge, era stata attribuita la funzione - individuata come primaria dalla regione - di eseguire "interventi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico". Tale circostanza è da sola sufficiente a far ritenere il consorzio ente strumentale e questa qualificazione trova riscontro nella disposizione di legge (art.21 l.r. n.6/2005) che lo ha definito soggetto attuatore della funzione delegata e negli altri elementi sintomatici addotti al riguardo, primi fra tutti i cospicui finanziamenti erogati all'ente in parola.

Con il motivo del suo ricorso, il D'Orazio denuncia la violazione e la falsa applicazione della legge regione Abruzzo n.35 del 28 novembre 2005. Come riconosciuto incidentalmente dalla stessa corte territoriale, la sopravvenuta legge di interpretazione autentica n. 35/2005 della regione Abruzzo, pubblicata sul B.U.R.A. del 9 dicembre 2005, ha dissolto in maniera definitiva le perplessità sulla individuazione dei tempi di perfezionamento della procedura di rimozione delle cause di ineleggibilità di cui al primo comma dell'art. 2 della



legge regionale n. 51/2004. Detto *ius superveniens* ha sancito che il termine di venti giorni previsto dall'art. 4 bis della predetta legge si riferisce solo alla presentazione alla regione, enti o aziende dipendenti, da parte dell'interessato, della richiesta per la rimozione delle cause di ineleggibilità, accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni.

Riveste carattere pregiudiziale l'esame del ricorso incidentale pur se proposto condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale. Ed invero il ricorrente incidentale pone una questione - carenza di interesse alla impugnazione - che, sotto l'aspetto logico-giuridico, precede l'esame del ricorso principale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 212/2001).

Il ricorso si profila inammissibile.

Con massima pressoché stereotipata questa Suprema Corte è andata ripetendo che è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi una questione non esaminata dal giudice di appello in quanto ritenuta assorbita dall'accoglimento di altra tesi. In tale situazione, infatti, difetta la soccombenza, sia pure teorica, quale presupposto del diritto di impugnazione, mentre la questione medesima può sempre essere riproposta davanti



al giudice di rinvio, ove, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata venga cassata. In altri termini, l'ammissibilità del ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato all'accoglimento del ricorso principale, postula pur sempre la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, determinato dalla soccombenza. Non ricorre il requisito della soccombenza se le questioni, sollevate dalla parte nel giudizio di appello e riproposte con il ricorso incidentale, lungi dall'essere state esaminate e risolte in senso ad essa sfavorevole, siano rimaste assorbite per avere il giudice di merito attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo. Nel caso in cui, in relazione a queste ultime questioni (assorbenti), la sentenza del giudice di appello venga cassata dalla Suprema Corte, rimangono impregiudicate le questioni dichiarate o considerate assorbite, che possono essere riproposte e discusse nel giudizio di rinvio (cfr., e multis, sentt., nn. 3029/1985, 151/1986, 8544/1987, 6572/1988, 1308/1989, 3463/1997, 7103/1998, 8924/1998, 4756/1999, 3908/2000, 9637/2001, 4050/2002, 14382/2002, 6542/2004, 17291/2004). Alla luce di tali principi, è inammissibile, per difetto di interesse alla cassazione della sentenza impugnata, il

Chu



ricorso incidentale condizionato con cui il D'Orazio, rimasto pienamente vittorioso in secondo grado, ha riproposto la questione della tempestività delle dimissioni già prospettata in via subordinata al giudice di appello a supporto del rigetto della domanda attorea. Tale eccezione, infatti, è stata dichiarata assorbita dalla motivazione della sentenza d'appello che ha fondato la sua *ratio decidendi* sul pregiudiziale quesito relativo alla sussistenza della condizione di ineleggibilità; nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, detta eccezione sarebbe rimasta impregiudicata e avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice di rinvio.

Venendo al ricorso principale, si rileva che il Romanelli si è limitato a denunciare un vizio di motivazione della sentenza.

Tuttavia, secondo il più recente indirizzo di questa Corte cui il Collegio aderisce, nei ricorsi in materia elettorale la censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata non è inammissibile ma di per sé irrilevante in quanto in detti giudizi, come si desume dall'art. 4 della legge n. 1147 del 1966, la Corte di Cassazione è giudice, non solo di legittimità, ma anche di merito e a tal fine dispone, nell'ambito delle



risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi, di poteri di diretta cognizione e analisi dei fatti di causa, indipendentemente dalla valutazione operata dal giudice di appello (cfr. sentt. nn.14199/2004, 1733/2001, 3684/2000, 1465/1995, 996/1991).

Facendo uso di tali poteri, va osservato quanto segue.

Ai sensi dell'art. 2, lettera j), della legge regione Abruzzo 30 dicembre 2004, n.51, sono ineleggibili a presidente della giunta e a consigliere regionale gli amministratori e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla regione.

Interpretando le corrispondenti disposizioni di legge statali (artt. 2 e 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, ipotesi riprodotta, con esclusione della regione, nell'art. 60, n. 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e che ha espressamente abrogato, all'art. 274, la legge n. 154 del 1981, "fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali"), questa Corte ha indicato i criteri per addivenire a corretti risultati a proposito del rapporto di dipendenza di un ente rispetto ad altro sovraordinato (indipendentemente dalla definizione data dalla legge),



individuandoli nella esistenza di un potere di vera e propria ingerenza tale da incidere sul processo formativo della volontà dell'organismo dipendente e nella finalità di cura dell'interesse pubblico perseguito, che esiti nell'esercizio di poteri di informazione, di ispezione, di posizione di indirizzi gestionali, di preposizione e rimozione di tutti gli amministratori o di parte di essi; e cioè, nell'esercizio di poteri che solo in senso lato possono essere ricompresi nella nozione di controllo sulla sufficienza e sulla qualità dell'azione dell'ente vigilato. Quindi, per considerare un ente dipendente dalla regione, con la conseguente configurabilità, nei confronti del suo presidente, della situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, non è sufficiente evidenziare, in capo all'ente sovraordinato, l'attribuzione di una generica potestà di indirizzo politico-amministrativo stabilito dalla regione ed esercitato sull'ente sia tramite la vigilanza e tutela, sia tramite i poteri sugli organi, ma è indispensabile che dal contesto normativo risulti la titolarità di un penetrante potere di ingerenza che ponga l'ente territoriale in condizione di dirigere l'ente dipendente, di assicurarsi che questo agisca in conformità alle specifiche prescrizioni im-

Cx



partite, sia in via generale che per ogni singolo atto, di incidere sul processo formativo della sua volontà. L'ente dipendente, in siffatta condizione, si configura come mero strumento della volontà direttiva dell'ente sovraordinato, titolare della funzione amministrativa affidata alla cura della struttura subordinata, nei cui riguardi si determina un vero e proprio obbligo di adempiere i compiti fissatili (Cass. nn. 6920/1997, 391/1994, 4260/1986).

Simmetricamente, in armonia con la *ratio legis* individuata nella esigenza di scongiurare il pericolo che, nell'esercizio del mandato popolare, gli eletti perseguano interessi diversi da quelli dell'ente di riferimento, si è evidenziato che il concetto di vigilanza si esaurisce in un rapporto tale da consentire un'ingerenza indiretta dell'ente sovraordinato sugli atti o sui comportamenti dell'ente sorvegliato, ovvero un controllo idoneo ad influenzare (ma non determinare) il processo formativo della volontà dell'ente sottoposto, senza che rilevinò la natura, pubblicistica o privatistica, dello strumento prescelto dall'ente locale per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, ovvero la qualità, pubblica o privata, dei soggetti amministrati (Cass. nn. 4168/1995, 4557/1993,

C^{ne}



4266/1992).

In questa prospettiva, il passaggio da un rapporto di mera vigilanza, implicante incompatibilità con la carica di consigliere regionale (art. 3, primo comma, n. 1 della citata legge n. 154 del 1981), ad un rapporto di dipendenza, comportante ineleggibilità (art. 2, primo comma, n. 11 della legge medesima), deve essere colto quando l'ingerenza dell'ente territoriale vada oltre il semplice controllo, preventivo o successivo, sui singoli atti, estendendosi a tal punto da condizionare la stessa esistenza dell'ente subordinato.

In particolare, sono stati qualificati dipendenti dal comune, dalla provincia o dalla regione, agli effetti dell'art. 2, n. 11, della legge 23 aprile 1981 n. 154, gli enti strumentali, pur se dotati di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, ove siano preposti a compiti inclusi in quelli istituzionali degli enti sopraordinati e siano di conseguenza soggetti all'ingerenza e alle scelte di questi ultimi anche con riguardo alla loro costituzione e persistenza in vita (Cass. n. 7886/1994, Cass. n. 4646/1993 e Cass. n. 1808/1990 secondo la quale gli enti strumentali della regione, ovverosia quelli che "esercitano in proprio funzioni e servizi di quest'ultimo ente, in materia at-

Cx



tribuita alla competenza legislativa o amministrativa ... sono altresì enti dipendenti o subordinati, in quanto soggetti a penetrante potere di ingerenza e di controllo, in via immediata e diretta e non attraverso il controllo esterno previsto per gli enti locali dall'art. 130 Cost. ... essendo il concetto di dipendenza strettamente correlato a quello di strumentalità dell'ente per i fini propri della regione che esercita un controllo sugli stessi non di sola legittimità ma estesa al merito, configurandosi come una vera e propria approvazione comprendente il potere di riforma e quello di sostituzione dei provvedimenti controllati"). In conclusione, l'ente strumentale, anche se dotato di personalità giuridica pubblica (ente, consorzi, aziende) appare, sotto il profilo organizzativo, sottoposto alla volontà direttiva dell'ente locale, che ne potrebbe riassorbire le strutture e l'attività.

Con particolare riguardo al rapporto regione - consorzi, si è sottolineato che non hanno rilevanza, per individuare un rapporto di dipendenza, né la circostanza dell'avvenuto trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali rispetto ai consorzi, né il potere regionale di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, né l'esistenza di finanziamenti da

C



parte della regione (che rileverebbero solo sotto il profilo della incompatibilità e non come causa di ineleggibilità), né, infine, il potere regionale di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, nel caso in cui non vi abbia provveduto lo stesso consorzio: invero, perché si possa parlare di rapporto di dipendenza è necessario anche qui individuare un potere di ingerenza, in forza del quale la regione sia in condizione di dirigere il consorzio imponendogli di agire in conformità di prescrizioni impartite, siano esse d'ordine generale che specifico (Cass. nn. 6920/1997, 8303/1996, 391/1994, 12537/1991, 4260/1986).

Gli enunciati canonici appaiono coerenti con le ragioni che hanno indotto il legislatore ordinario (e regionale) a stabilire cause ostative alla partecipazione alla contesa elettorale (ineleggibilità).

Applicando i suesposti principi alla fattispecie concreta, oggetto del giudizio, va senz'altro condivisa la decisione assunta dalla corte abruzzese (peraltro in conformità a quella già adottata dal tribunale aquilano) nel senso di escludere che il consorzio "Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo" possa essere qualificato, sulla base delle disposizioni normative vigenti e statutarie, ente dipendente dalla regione.



Invero, appare irrilevante, ai fini della decisione, il rilievo che il citato consorzio svolge funzioni e fornisce servizi in materia attribuita alla regione, ciò costituendo una condizione necessaria, ma non sufficiente, per individuare un rapporto di dipendenza; prova ne sia che la circostanza di operare in una materia di competenza regionale è comune all'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 3 n. 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154, per la quale è sufficiente un rapporto di semplice vigilanza.

Peraltro, come ha messo in rilievo il giudice censurato, non è esatto asserire che la regione abbia stabilito di delegare al "Parco Scientifico e Tecnologico" l'attuazione e la gestione di una sua funzione primaria, atteso che l'ente territoriale si è riservato, a mente dell'art. 21 l.r. n. 6 dell'8 febbraio 2005, il potere di esercitarla "anche direttamente".

A handwritten signature, possibly reading 'C. M.', enclosed in a large, loopy 'C' shape.

Inoltre, come sopra ricordato, gli enti che godono di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, ove siano preposti a compiti inclusi in quelli istituzionali dell'ente sopraordinato sono da qualificarsi dipendenti del comune, della provincia, o della regione, agli effetti dell'art. 2, n. 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154, soltanto allorquando siano in con-



sequenza di ciò soggetti all'ingerenza e alle scelte del comune, della provincia o della regione anche con riguardo alla loro costituzione e persistenza in vita.

Pertanto, la delega avente per oggetto la ricerca e l'innovazione tecnologica non è sufficiente a dimostrare che, ferma restando la competenza della regione Abruzzo in materia, sussista quel potere di ingerenza di quest'ultima nei confronti del consorzio "Parco Scientifico e Tecnologico", nei termini sopra descritti, in cui si sostanzia il rapporto di dipendenza.

Né, ancora, rileva che l'art. 21, comma settimo, della l.r. n. 6 dell'8 febbraio 2005 prevede la presenza di almeno un consigliere regionale all'interno del consiglio di amministrazione del consorzio. A parte l'ovvia, scarsa influenza (dal punto di vista numerico) di una tale presenza sul processo formativo della volontà collegiale dell'organo predetto, bene ha rilevato la corte a qua che la previsione normativa è espressamente finalizzata solo a garantire il necessario raccordo fra l'istituzione regionale e l'ente consortile.

Si è ricordato, d'altronde, che la soggezione dei consorzi a un eventuale controllo da parte dell'ente regione non appare di rilievo concludente, posto che bisogna verificare quale grado di penetrazione e condi-

nc



zionamento tale controllo implichi. E, con riferimento al caso di specie, esattamente è stato rilevato, alla luce di norme positive e statutarie, che alla giunta regionale non è attribuito un potere di vigilanza esteso al merito, sia quanto a formazione della volontà dell'organo deliberante del consorzio, sia quanto a controllo sulla deliberazione stessa.

Anche esaminando lo statuto del consorzio, peraltro nato dalla fusione di due consorzi privati, deve escludere che i giudici abruzzesi abbiano disatteso i principi sopra riferiti, nel negare la qualifica di ente dipendente dalla regione Abruzzo al "Parco Scientifico e Tecnologico" già presieduto dall'odierno controricorrente. In particolare, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, il consorzio ha un oggetto sociale estremamente diversificato; lo stesso articolo prevede che, per il perseguimento di tale oggetto, il consorzio promuove lo sviluppo tecnologico e scientifico, la ricerca applicata, lo sviluppo e l'impiego di risorse umane nelle forme e per i soggetti più disparati e anche per conto della regione, esercitando le proprie attività non solo in ambito regionale ma anche nel resto d'Italia e all'estero. In forza dell'art. 19, poi, l'intero consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea dei

C



soci, e non è previsto neanche un potere sostitutivo di nomina dei componenti l'organo deliberante da parte della regione. Nessuna norma prevede, infine, un potere di controllo ad opera dell'ente regionale esteso al merito delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione del consorzio, sicuramente dotato, quindi, di autonomia decisionale e amministrativa.

Alla stregua dei rilievi svolti, non assumono rilevanza i finanziamenti contemplati dall'art. 21, comma quinto, l.r. n.6 del 2005, atteso che, come detto in precedenza, una previsione del genere non è sufficiente a far qualificare il consorzio ente dipendente dalla regione quando ai finanziamenti non si accompagnino penetranti poteri di ingerenza e di controllo, anche di merito, dell'azione amministrativa.

Il ricorso principale va, in definitiva, rigettato.

La reciproca soccombenza, quanto ai rapporti tra ricorrente e ricorrente incidentale, e la recente emanazione delle leggi regionali in materia elettorale sulla cui interpretazione si è incentrato il dibattito giudiziario, costituiscono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso



principale, dichiara inammissibile l'incidentale e
compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2006

Il Consigliere estensore

Sergio Del Core

Sergio Del Core

Il Presidente

Vincenzo Proto

Vincenzo Proto

IL CANCELLIERE

Alfonso Madafferi

Alfonso Madafferi

Depositato in Cancelleria

Il 18 OTT 2006

IL CANCELLIERE

Alfonso Madafferi